

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

1

CIRCOLARE N. 48/2021

Milano, 6 agosto 2021

Oggetto: chiarimenti sull'utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali e chiusura estiva

La circolare n. 9 del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, sotto forma di risposta a quesiti, sul credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi disciplinato dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020. Si evidenziano nella tabella sottostante i principali chiarimenti forniti.

Riferimento	Chiarimento
Risposta 2.1 – Investimenti realizzati mediante contratti di <i>leasing</i>	Il mancato richiamo ai contratti di <i>leasing</i> nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in "beni materiali e immateriali non 4.0" rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l'acquisto e l'acquisizione del bene tramite contratto di <i>leasing</i> .
Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro	I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo nell'esercizio di sostenimento.
Risposta 4.1 – Reti di imprese	Se gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto. Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete: - in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune, che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti; - in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa capofila (che operano senza rappresentanza). Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Se l'esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta.
Risposta 4.2 – Rilevanza dell'Iva	Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l'eventuale Iva,

	relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972.
Risposta 4.3 – Contributi per l'acquisizione di beni agevolati	Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattati	Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all'atto di esercizio del diritto di opzione.
Risposta 5.1.2 – Regolarità contributiva	Il DURC in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
Risposta 5.3 – Utilizzo in un'unica quota	È utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale: - il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari; - il credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
Risposta 5.4 – Ritardo nell'interconnessione	Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. L'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
Risposta 5.6.1 – Operazioni straordinarie	In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Risposta 6.1 – Verifica del cumulo	Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta (imposta sui redditi + Irap), risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
Risposta 8.1 – Indicazione della norma agevolativa	Le indicazioni della risposta n. 438/E/2020, rese in relazione all'applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 185 a 197 della L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa

	apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.
--	---

Chiusura estiva

Si informano i Signori clienti che i nostri uffici saranno chiusi **dal giorno 9 agosto 2021 al giorno 25 agosto 2021** compresi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti


Sodiet Consulting S.r.l.